



POLITECNICO
MILANO 1863

AREA TECNICO EDILIZIA
P.zza L. Da Vinci,32
20133 Milano (MI)

CHIARIMENTI 4

**Procedura aperta per l'affidamento di incarichi di
progettazione antincendio finalizzata all'ottenimento del
Parere di Conformità dei VV.F. e all'adeguamento alle
normative di prevenzione incendi degli edifici del Politecnico
di Milano – Poli di Milano e Cremona – Lotti 1 e 2**

CODICE LAVORO 2383_13

CIG Lotto 1 6739769951

CIG Lotto 2 673978240D



1. QUESITO 1

Lo scrivente operatore economico richiede un chiarimento in merito a quanto esposto nel disciplinare di gara al punto 4.3.1 Sottocriterio A.2 Attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Nel paragrafo in oggetto infatti si fa menzione delle varie attività soggette a controllo ex DPR 151/2011 che sarebbero oggetto delle prestazioni di incarico, omettendo però di citare l'attività 72.1.C.

Detta attività la cui definizione di norma si riporta di seguito:

- Attività 72/1/C: Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nell'allegato 1 del D.P.R.

risulta infatti a nostro avviso pertinente al caso di specie per molti degli edifici oggetto dell'incarico ed in particolar modo per il complesso di Piazza Leonardo da Vinci, sia per le porzioni storiche che per le porzioni realizzate alla metà del secolo scorso dagli architetti Ponti e Viganò.

Al capoverso seguente il Disciplinare di gara, individua la citata attività 72 tra quelle di complessità simile. Alla luce di ciò si richiede pertanto un chiarimento in merito al fatto se la presenza dell'attività 72.1.C dovrebbe essere citata tra le attività oggetto dell'incarico e costituire elemento di maggior qualificazione/complessità all'atto della valutazione delle esperienze pregresse portate ad esempio delle proprie capacità professionali dai professionisti/operatori economici che possano vantare tale requisito.

RISPOSTA AL QUESITO 1

L'Attività 72 non è indicata tra le Attività soggette al controllo VV.F. oggetto delle prestazioni in quanto non riportata nei progetti di p.i. sin qui presentati ed approvati dal comando dei VV.F., relativi sia ad edifici del Campus Leonardo sia ad edifici del Campus Bonardi. Invero la normativa relativa non esplicita, in generale, prescrizioni più restrittive rispetto alle regole tecniche verticali delle attività specifiche, né si evidenziano rischi particolari aggiuntivi per il fatto che gli edifici siano vincolati; per cui si ritiene che il livello di complessità dell'Attività 72 sia simile a quello delle attività evidenziate come oggetto delle prestazioni da realizzare. Il fatto stesso che l'Attività 72 possa essere inserita, come prospettato nel quesito, tra le Attività oggetto delle prestazioni, evidenzia che la sua complessità è simile a quelle oggetto delle prestazioni.

2. QUESITO 2

Lo scrivente operatore economico richiede un chiarimento in merito a quanto esposto nel disciplinare di gara al punto "2.2 Requisiti di idoneità professionale."

Si ritiene infatti che la progettazione degli interventi edili di adeguamento a norme dei fabbricati in oggetto, eseguiti nell'indirizzo tracciato dal presente bando, dovrà essere redatta tenendo conto delle caratteristiche architettoniche degli edifici stessi e del loro carattere storico ricadendo questi tra quelli soggetti a controllo da parte dell'organi di tutela ai sensi del D.Lgs 22/01/2004, ex 1089/39.

Alla luce di ciò si richiede se sia da considerare condizione essenziale per la partecipazione al bando in oggetto, il possesso dei requisiti di cui all'art.52 comma 2 del R.D. 23/10/1925 n.2537 (in quanto l'immobile oggetto di intervento è di interesse culturale ai sensi del D.Lgs. 42/2004) di cui si riporta di seguito il testo integrale:



"Art. 52.

Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative.

Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere."

Sempre con riferimento a tale eventuale specifica professionalità si richiede se nel caso essa sia definita quale condizione essenziale per la partecipazione alla procedura in oggetto, la stessa possa essere assolta da uno qualsiasi dei "Profili delle risorse" così come indicati dall'Art. 3.2.4 , sia questo il Coordinatore della progettazione, il Progettista incaricato e/o il Tecnico incaricato, o se la stessa debba essere individuata in riferimento ad una specifica delle tre predette figure professionali.

RISPOSTA AL QUESITO 2

Il possesso dei requisiti di cui all'art.52 del R.D. 23/10/1925 n°2537 non è condizione essenziale per partecipare alla gara. La prestazione oggetto dell'incarico, infatti, non richiede alcuna progettazione di opere, ma la realizzazione del progetto di prevenzione incendi e, nella FASE DI RECEPIMENTO E DEFINIZIONE ATTIVITÀ PER MESSA A NORMA, l'elenco, la definizione, le specifiche e la stima economica delle attività ed interventi per la messa a norma degli edifici.

In base ai risultati dell'analisi condotta oggetto del presente incarico, l'Amministrazione pianificherà gli interventi di messa a norma, la cui progettazione sarà affidata a progettisti qualificati secondo la normativa, ed i progetti, se del caso, saranno presentati in Soprintendenza.

3. QUESITO 3

Lo scrivente operatore economico richiede un chiarimento in merito a quanto esposto nel disciplinare di gara al punto "4.2 Criterio di aggiudicazione" Si richiede di chiarire se l'attribuzione dei punteggi tra il criterio A e B dell'offerta tecnica sia quella indicata in tabella o quella desumibile dalla somma dei punteggi indicati al paragrafo 4.3.1 e 4.3.2 ove sono esplicitati i vari sottocriteri di valutazione

RISPOSTA AL QUESITO 3

Nella tabella del paragrafo 4.2, sono stati invertiti per mero errore di copiatura i punteggi relativi ai criteri A e B. I punteggi corretti sono quelli del punto 4.3.1 e 4.3.2, peraltro riepilogati al punto 3.2.

La seguente tabella sostituisce la tabella del paragrafo 4.2 del Disciplinare di gara.

Criteri ed elementi di valutazione	Massimo assegnabile	punteggio
OFFERTA TECNICA	70/100	
CRITERIO A	30/70	
CRITERIO B	40/70	



OFFERTA ECONOMICA	30/100
ELEMENTO PREZZO	25/30
ELEMENTO TEMPO	5/30

4. QUESITO 4

Lo scrivente operatore economico richiede un chiarimento in merito a quanto esposto nel disciplinare di gara al punto "4.3.1 Sottocriterio A.2 Attività soggette ai controlli di prevenzione incendi" Si richiede di chiarire se nell'attribuzione di punteggio di cui al sottocriterio A.2 dell'offerta tecnica la stazione appaltante intenda valutare come fattore di maggior complessità e quindi merito tecnico l'aver svolto attività di progettazione antincendio non pertinenti alla tipologia di edifici oggetto dell'incarico, quali ad esempio aver redatto progetti atti all'ottenimento del "Parere di conformità antincendio " per:

- Attività 8 : Oleodotti con diametro superiore a 100 mm
- Attività 13 : Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori - distributori rimovibili di carburanti liquidi: o Impianti di distribuzione carburanti liquidi; o Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi).
- Attività 78 : Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5000 m² ; metropolitane in tutto o in parte sotterranee
- Attività 79 : Interporti con superficie superiore a 20.000 m²
- Attività 80 : Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2000 m

RISPOSTA AL QUESITO 4

Si conferma che tutte le Attività soggette al controllo VV.F. citate nel quesito in oggetto (8, 13, 78, 79, 80) sono indicativamente ritenute di complessità superiore a quelle oggetto dell'affidamento e dunque in generale considerate di maggior merito tecnico se confrontate con le stesse. Si sottolinea che la valutazione è naturalmente relativa all'insieme dei tre servizi, al numero e complessità delle Attività.

5. QUESITO 5

In merito al numero complessivo delle pagine previste per l'offerta tecnica, è corretto ipotizzare che la copertina e l'indice non vengano conteggiate nel numero massimo di pagine?

RISPOSTE AL QUESITO 5

Sì, è corretto.

6. QUESITO 6

Si richiede se, in caso di società per azioni con più amministratori delegati e direttori tecnici, la compilazione dell'Allegato 01 possa essere fatta solo dal legale rappresentante in nome e per conto suo e di tutti gli altri soggetti titolari di cariche, oppure se la stessa debba essere resa da tutti i soggetti?



POLITECNICO
MILANO 1863

In quest'ultimo caso, considerando che non tutti i soggetti titolari di cariche possiedono la firma digitale, è possibile che gli stessi sottoscrivano il documento in originale e che la firma digitale sia apposta sul documento esclusivamente dal legale rappresentante?

RISPOSTA AL QUESITO 6

Fermo restando quanto previsto dalla nota 1 lettere a) e b) dell'Allegato 1 alla Documentazione di gara, si conferma che la dichiarazione può essere resa anche dal rappresentante legale dell'impresa munito di potere di amministrazione con firma disgiunta.

In ogni caso è anche ammessa la sottoscrizione del documento con firma tradizionale, firmato digitalmente dal legale rappresentante.

Il Responsabile unico del procedimento

ing. Gianluca Noto